

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIAMMANCO, DI BIAGIO, VINCENZO ANTONIO FONTANA,
FORMICHELLA, ANTONINO FOTI, MISTRELLO DESTRO,
MOTTOLA, SAMMARCO, SCANDROGLIO**

Disposizioni in materia di ineleggibilità
e di incompatibilità dei magistrati

Presentata il 12 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si rende necessaria una legge che impedisca ai magistrati di presentarsi alle elezioni amministrative nella stessa regione in cui hanno esercitato le funzioni giudiziarie.

A seguito del clamoroso caso del pubblico ministero barese Nicastro, che aveva indagato l'ex governatore della Puglia Raffaele Fitto candidandosi poi alle elezioni regionali in Puglia con il centrosinistra, il 6 marzo 2010 è stato approvato all'unanimità dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati un documento con il quale si sollecitano le Camere a colmare il vuoto legislativo, in particolare adeguando la legge elettorale per le elezioni amministrative a quella per

l'elezione del Parlamento nazionale, con l'introduzione di norme che vietino ai magistrati di partecipare alle elezioni ovvero di assumere incarichi di governo nelle amministrazioni locali nei luoghi dove hanno precedentemente esercitato la funzione giudiziaria.

Se da un lato va rispettato il principio generale che ogni cittadino può candidarsi a cariche elettive, dall'altro occorre considerare che i magistrati, per le loro particolari funzioni, possono incidere notevolmente sull'orientamento del corpo elettorale a livello locale.

D'altra parte sarebbe un errore privarsi di elementi validi come i magistrati nelle istituzioni rappresentative, ma è comun-

que necessario fissare delle regole per evitare gravi commistioni tra l'esercizio della funzione giudiziaria e l'impegno politico.

Infatti, se da una parte possono essere utili l'esperienza e la partecipazione di magistrati nelle assemblee legislative che, del resto, hanno tra i loro componenti numerosi avvocati, non è invece opportuno che un magistrato partecipi alle elezioni o rivesta incarichi di governo in amministrazioni locali nei luoghi in cui ha esercitato la funzione giudiziaria nell'ultimo biennio.

Inoltre, per coerenza con il principio costituzionale della terzietà dei giudici e dell'imparzialità dell'ordine giudiziario rispetto alle contese politiche, è fondamentale che, se un magistrato ha scelto la politica, non torni a esercitare la funzione giudiziaria una volta terminato il mandato politico.

La presente iniziativa legislativa è dunque diretta a raggiungere tali obiettivi, definendo una disciplina omogenea per l'elezione al mandato parlamentare e alle cariche rappresentative negli enti locali, per la nomina alle cariche di assessore nei medesimi enti, nonché regole e limiti per la riassunzione delle funzioni giudiziarie dopo la candidatura o l'esercizio di incarichi politici. I principi così introdotti sono altresì qualificati come principi fondamentali per l'esercizio delle competenze legislative delle regioni in materia di elezione dei consigli e dei presidenti delle giunte regionali, nonché di assunzione della carica di assessore nelle medesime giunte.

A questo fine, si ripropone — in forma opportunamente semplificata — il testo unificato delle proposte di legge in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, approvato dalla Camera nella XIV legislatura (atto Senato n. 3410).

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedendo l'ineleggibilità dei magistrati

ordinari, amministrativi, contabili e militari nelle circoscrizioni il cui territorio, in tutto o in parte, sia compreso nelle circoscrizioni giudiziarie in cui hanno esercitato le funzioni nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

La medesima disciplina è introdotta per gli enti locali dall'articolo 2, che inserisce a quest'effetto un nuovo articolo 60-bis nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mentre con un nuovo articolo 66-bis del medesimo testo unico si stabilisce che gli stessi magistrati non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale presso un comune o una provincia il cui territorio sia compreso nelle circoscrizioni in cui hanno esercitato le funzioni nei due anni antecedenti la data di accettazione della nomina.

Dalla disciplina introdotta dagli articoli 1 e 2 sono esclusi i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, poiché in mancanza di tale esclusione i suddetti magistrati verrebbero ad essere colpiti da una previsione di assoluta ineleggibilità. D'altronde, tale competenza appare meno legata a uno specifico territorio e comporta minori rischi di impropria utilizzazione dei poteri inerenti alle funzioni giudiziarie.

In ogni caso, per l'elezione o la nomina, il magistrato deve avere richiesto il collocamento in aspettativa.

L'articolo 4 qualifica le disposizioni introdotte come principi fondamentali in materia di ineleggibilità nelle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente della regione, di componente della giunta e di consigliere regionale, prescrivendo l'adeguamento della legislazione regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In mancanza, decorso tale termine troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

Infine, l'articolo 3 disciplina il ricollocamento dei magistrati candidati a cariche elettive e non eletti, nonché il rientro nei ruoli di magistratura dopo la cessazione del mandato politico esercitato.

Si prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti siano ricollocati nel ruolo di provenienza ma non possano, ad esclusione di quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici aventi competenza nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le funzioni in un ufficio giudiziario

ubicato nella circoscrizione giudiziaria in cui sono compresi, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale, il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni. In ogni caso, per almeno due anni non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Invece, per i magistrati cessati dalle cariche politiche, in aggiunta al divieto di assegnazione a un ufficio della circoscrizione giudiziaria in cui si sono svolte le elezioni, si prevede il vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per almeno cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Essi non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per almeno due anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati al mandato parlamentare).

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni il cui territorio, in tutto o in parte, sia compreso rispettivamente, nel distretto di corte d'appello ovvero nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare in cui è ubicato l'ufficio giudiziario al quale sono o sono stati assegnati o nel quale hanno comunque esercitato, a qualsiasi titolo, le funzioni giudiziarie in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della Camera ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale).

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 6) è abrogato;

b) al comma 3, la parola: « 6), » è soppressa.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. — (*Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati*). — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale per un comune o una provincia il cui territorio sia compreso, rispettivamente, nel distretto di corte d'appello ovvero nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare in cui è ubicato l'ufficio giudiziario al quale sono o sono stati assegnati o nel quale hanno comunque esercitato, a qualsiasi titolo, le funzioni giudiziarie in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio ».

3. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 66-bis. — (*Incompatibilità dei magistrati*). — 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli

in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale presso un comune o una provincia il cui territorio sia compreso, rispettivamente, nel distretto di corte d'appello ovvero nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare in cui è ubicato l'ufficio giudiziario al quale sono o sono stati assegnati o nel quale hanno comunque esercitato, a qualsiasi titolo, le funzioni giudiziarie in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della nomina.

2. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovino in aspettativa ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche elettive e non eletti, nonché di rientro nei ruoli di magistratura dopo la cessazione del mandato).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati alle cariche di deputato, di senatore, di presidente della regione o di consigliere regionale, ovvero alle cariche di cui all'articolo 60-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato, rispettivamente, nel distretto di corte d'appello ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei

conti o del tribunale militare in cui sono compresi, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale, il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari cessati dalle cariche di deputato o di senatore, di presidente della regione, di componente della giunta o di consigliere regionale, ovvero da una delle cariche di cui agli articoli 60-*bis* e 66-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Nel corso di tale periodo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato, rispettivamente, nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza del tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti o del tribunale militare in cui sono compresi, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale, il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

ART. 4.

(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati nelle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente della regione, di componente della giunta e di consigliere regionale).

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge costituiscono principi fonda-

mentali in materia di ineleggibilità nelle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente della regione, di componente della giunta e di consigliere regionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione ai principi di cui al comma 1. In mancanza, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

